

COMUNE DI BOLOGNA

=====

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN'ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA SEDE DEL MAMBO, ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

tra

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI, Comune di Bologna (CF/P.IVA 01232710374), con sede in Bologna, Via Don Minzoni n.14, in persona di Maurizio Ferretti, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna, ed agisce in base all'incarico conferitogli con atto del Sindaco, PG. n.168449/2018 del 26/04/2018;

e

la società (C.F./P.IVA.....), con sede legale in
..... nella persona di, nato a il, e domiciliato per la carica presso la sede della società, ove sopra, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse di nella sua qualità diper brevità anche Concessionario.

si conviene e si stipula la presente Concessione:

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

l'Istituzione Bologna Musei, come sopra rappresentata, affida alla società che, in persona del suo legale rappresentante, accetta, la concessione del servizio di gestione di un'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso la sede del MAMbo, Istituzione Bologna Musei, Comune di Bologna, in via Don Minzoni, 14, Bologna, nei termini precisamente descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2 (due). Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le operazioni necessarie per l'allestimento degli spazi di proprietà comunale concessi in uso per lo svolgimento dei servizi oggetto di concessione nel rispetto dei limiti e degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto.

ART.2 - DOCUMENTI DELLA CONCESSIONE

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione e concorrono a determinarne il contenuto i seguenti documenti: il Capitolato Speciale

di Appalto, la Planimetria degli spazi espositivi, il DUVRI, il Piano Economico Finanziario, la Matrice dei rischi, il Disciplinare, l'Offerta Tecnica, il Patto d'Integrità. I documenti sopra elencati, seppure non materialmente riportati nel testo della presente concessione, sono pienamente conosciuti dalle parti e vengono dai contraenti sottoscritti con firma digitale e conservati come per legge.

ART.3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.50/2016, il valore netto della concessione è stimato in Euro 2.520.000,00 (duemilionicinquecentoventimila/00), determinato dal fatturato totale del Concessionario stimato dal Concedente come corrispettivo dei servizi oggetto di concessione per l'intera durata della stessa.

Nulla è dovuto dal Concedente: né alcuna somma né sono previste compensazioni nel caso in cui gli introiti siano inferiori alle previsioni.

ART.4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla stipula del contratto per la durata di anni sei.

Decorso il termine di durata della concessione, gli spazi ritornano nella piena disponibilità del Concedente senza che al Concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo.

ART.5 - SEDE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E USO DEGLI SPAZI

Gli spazi di proprietà comunale all'interno dei quali deve essere svolto il servizio, di superficie complessiva pari a circa mq.415,00, sono situati presso la sede del MAMbo, Museo Arte Moderna di Bologna in via Don Minzoni,14 - 40121, Bologna (Pos. Inv. B/348). I dati catastali sono i seguenti:

Foglio	Particella	Sub	Categoria
158	21 766	14 2	C/1 (Negozzi e botteghe)
158	21	17 parte	BCNC
158	21	13 parte	B/6 (Biblioteche, pinacoteche, musei)

I locali concessi in comodato vengono consegnati al Concessionario con apposito verbale, privi di arredi, in adeguate condizioni di pulizia, sicurezza e funzionalità sia dal punto di vista strutturale che impiantistico; il Concessionario provvede a sua cura e spese agli allestimenti, alle attrezzature e alle finiture dei locali, in funzione delle proprie esigenze e nel rispetto del Piano di emergenza e delle vie di fuga del MAMbo.

Il Concessionario si impegna al corretto uso degli spazi concessi, comprese eventuali attrezzature in dotazione, impiegandoli esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Il Concedente può procedere a verifiche periodiche delle condizioni di utilizzo dei locali; in qualsiasi momento può eseguire sopralluoghi e effettuare lavori che si rendano necessari durante il periodo di validità della concessione, a mezzo di propri incaricati. Al termine della concessione viene redatto verbale di riconsegna in contraddittorio fra le parti.

ART.6 – ESECUZIONE

La concessione dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Offerta tecnica e nei restanti documenti contrattuali con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti.

L'apertura al pubblico dell'attività, considerati i tempi tecnici per l'allestimento degli spazi, a cura e spese del Concessionario, deve avvenire entro e non oltre 60 gg dalla consegna dei locali.

Il Concessionario si obbliga a svolgere tutte le attività necessarie per la gestione del servizio, in particolare:

- il pagamento del canone di concessione pari a euro oltre IVA.
- la fornitura gratuita all'Istituzione di una media di almeno n.5 servizi catering per n.100 persone all'anno, per l'intera durata della concessione;
- le spese e gli oneri connessi all'avvio, alla gestione e al funzionamento dell'attività, compresi i costi per le utenze;
- la manutenzione ordinaria degli spazi come da art.3 D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii. (Testo Unico Edilizia);
- le spese e gli oneri per le pulizie dei locali oggetto di concessione e delle superfici esterne eventualmente occupate dal Concessionario per lo svolgimento della propria attività, compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte dalle norme in vigore;
- le spese e gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi;

- tutti gli oneri amministrativi, fiscali e tributari direttamente e indirettamente connessi e conseguenti all'utilizzo dei locali, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà;

- qualsiasi altro adempimento ed onere necessario al corretto svolgimento del servizio e a mantenere i locali in condizione di piena usabilità.

Restano a carico del Concessionario tutte le attività necessarie per il raggiungimento in maniera ottimale dell'obiettivo, anche se non esplicitamente previste.

Il Concessionario deve provvedere, prima dell'avvio dell'attività, al conseguimento di tutte le autorizzazioni, le licenze e/o i permessi necessari, in base alle norme vigenti, per l'uso dei locali e per l'esercizio delle attività. Copia di tale documentazione deve essere fornita al Concedente.

L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze del Concedente senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto o ai visitatori del Museo.

ART.7 – ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Il Concessionario deve garantire obbligatoriamente l'apertura al pubblico del MAMbo del servizio oggetto della concessione almeno in corrispondenza dei giorni e degli orari di apertura dello stesso, comprese eventuali aperture straordinarie. Tali aperture straordinarie possono prevedere anche l'accesso esclusivo del pubblico del Museo.

In occasione delle aperture straordinarie, sia in relazione ai giorni sia all'orario, il Museo provvederà ad avvertire il Concessionario con almeno 7 giorni di preavviso.

Gli orari ordinari di apertura al pubblico del MAMbo sono i seguenti:

martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi h 10.00 - 18.30

giovedì h 10.00 - 22.00

Attualmente e indicativamente fino alla fine dell'anno tali orari saranno ridotti per esigenze organizzative contingenti del Museo.

In ogni caso anche l'orario ordinario di apertura del MAMbo potrà subire variazioni nel corso della durata del contratto sulla base di insindacabili scelte da parte del MAMbo stesso, senza che ciò incida sulla possibilità per il Concessionario di ampliare l'orario di apertura al pubblico anche nei giorni e nelle ore di chiusura del MAMbo.

Il Concessionario può ampliare l'orario di apertura al pubblico anche nei giorni e nelle ore di chiusura del MAMbo, comunque compatibilmente con le normative nazionali e locali in materia di pubblici esercizi.

Gli orari di apertura al pubblico del MAMbo sono consultabili sul sito del Museo:

<http://www.mambo-bologna.org/>

ART.8 – PROPOSTE MIGLIORATIVE

Il Concessionario ha presentato alcune proposte migliorative, che il RUP potrà richiedere nel corso di vigenza del contratto, così come descritte in Offerta Tecnica.

Art.9 – CANONE DI CONCESSIONE

E' previsto a carico del Concessionario un canone annuale di concessione pari a euro oltre IVA. Il canone annuale deve essere corrisposto in rate trimestrali anticipate.

A partire dal secondo anno il canone sarà assoggettato a rivalutazione annuale nella misura del 100% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tale adeguamento verrà applicato automaticamente senza necessità di apposita comunicazione.

E' prevista inoltre a carico del Concessionario la fornitura gratuita all'Istituzione di una media di almeno n.5 servizi catering per n.100 persone all'anno, per l'intera durata della concessione.

ART.10 - UTENZE

Le spese per utenze a carico del Concessionario sono riferite a: energia elettrica, acqua, carburante per centrale termica e manutenzione, climatizzazione estiva/invernale. Le spese per utenze non divisibili saranno anticipate dal Comune di Bologna che provvederà a chiederne il rimborso con emissione di relativa ricevuta fiscale.

ART.11 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato speciale e nei relativi allegati. Il Concessionario si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate

successivamente alla formulazione dell'offerta. E' tenuto in particolare a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio. Deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia ed in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento del servizio. Si obbliga inoltre a tenere indenne il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare a terzi in conseguenza di azioni o omissioni attribuibili direttamente al medesimo e/o a dipendenti, nonché persone delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

ART.12 – PENALI

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal Concessionario nell'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi del presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di recedere dal contratto, vengono applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

1) per il mancato rispetto, per cause imputabili all'aggiudicatario, dei tempi di inizio del servizio oggetto di concessione fissati dal presente capitolato all'Art.B.1 viene applicata una penale pari a euro 300,00 (euro trecento) per ogni giorno di ritardo;

2) per la chiusura del servizio oggetto di concessione durante gli orari di apertura del MAMbo, per cause imputabili al Concessionario, viene applicata una penale pari a euro 1.000,00 (euro mille) per ogni giorno di chiusura;

3) per il mancato rispetto dei requisiti previsti e degli standard di qualità relativi a prestazioni tecniche, servizi forniti, materiali e dispositivi utilizzati, delle modalità o delle forme previste dal contratto e dall'offerta tecnica, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario, l'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra lo 0,5 per mille e il 5 per mille del valore della concessione, in riferimento alla gravità dell'inadempienza o dell'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio dell'Istituzione.

L'ammontare delle penali applicate viene recuperato tramite escussione della cauzione definitiva, che deve di conseguenza essere reintegrata per l'importo dovuto.

ART.13 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art.93, comma 2 e 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. L'importo della cauzione è pari al 10% del valore della concessione (euro) fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art.103 e le eventuali riduzioni previste dall'art.93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016.

La cauzione è prevista a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stese, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Concedente ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

Il Concedente può richiedere al Concessionario il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere al Concessionario.

Per quanto attiene alle modalità di svincolo della cauzione si rimanda a quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs.n.50/2016

ART.14 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, ha stipulato con la polizza assicurativa n. contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna e l'Istituzione Bologna Musei) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, in dipendenza della presente concessione, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

1. committenza di lavori e servizi;
2. conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
3. danni a cose in consegna e/o custodia;
4. danni a cose di terzi da incendio;
5. danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con gli Organizzatori che partecipino alle attività a qualsiasi titolo;
6. danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone che partecipino alle attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.
7. danni da incendio, esplosione e scoppio
8. danni da produzione, preparazione e smercio di prodotti alimentari

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti al servizio (inclusi soci, volontari, collaboratori, dipendenti, consulenti e qualsiasi altro prestatore di lavoro, dipendente e non, di cui gli Organizzatori dovessero avvalersi), comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Copia delle polizze assicurative già stipulate e relative quietanze sono conservate in atti presso l'Area Risorse Finanziarie - U.I. Acquisti. L'operatività o meno delle

coperture assicurative predette e/o l'eventuale approvazione espressa da parte del Concedente sull'assicuratore prescelto dal Concessionario, non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART.15 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE DEI LOCALI

E' fatto divieto al Concessionario di sub concedere i locali e/o di destinarli ad uso diverso da quello oggetto di concessione. La violazione del divieto di sub concessione e di variazione della destinazione d'uso dei locali implica la facoltà per il Concedente di dichiarare la risoluzione della Concessione, con efficacia immediata, impregiudicato altresì il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.

ART.16 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto in generale dal D.lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, il contratto è soggetto alle cause di risoluzione di cui all'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicare al Concessionario, oltre ai casi di cui sopra, nelle seguenti ipotesi:

- 1) mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto;
- 2) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta;
- 3) perdita delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

In ogni caso di risoluzione del contratto per responsabilità del Concessionario, il Concedente, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dal Concessionario stesso, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. La

revoca della concessione per motivi di pubblico interesse è disciplinata dall'art. 176 del D. lgs. n. 50/2016.

ART.17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART.18 - RISERVATEZZA

Per l'esecuzione del servizio il Concedente procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal Regolamento U.E. 2016/679 e dal D.lgs.196/2003 e s.m.i., nonché da ogni altra disposizione in materia. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.

ART.19 – DISPOSIZIONI GENERALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

ART.20 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1 e 4 del DPR 633/72, il contratto è soggetto ad IVA, con aliquota ordinaria. La presente concessione sarà sottoposta a registrazione in termine e misura fissi, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 N. 131. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti vengono assunte dal Concessionario

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

SOCIETA'